

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

1.

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 95 DEL 18.1.1985

1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA SEDUTA DELL'18.1.85 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE RISPETTIVAMENTE IN DATA : 15.10.84; 14.10.83; 26.4.83; 13.2.84.

Testo definitivo riveniente dall'esame congiunto dei:

D.d.l. "Interventi per agevolare l'occupazione giovanile";

P.d.l. Piccigallo ed altri "Costituzione del fondo regionale per lo sviluppo dell'occupazione nei settori produttivi";

P.D.L. Colonna ed altri "Modifiche ed integrazioni della L.R. 10/75 'Disciplina del titolo di maestro artigiano e della qualifica di bottega-scuola';

P.d.l. Abbati "Incentivi all'occupazione e alla formazione professionale";

2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1), NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

3) LA IV COMMISSIONE ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

///

4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:

FAVOREVOLE: COLONNA, ABBATI, LIA, MARTELOTTA, DI GIUSEPPE PAOLUCCI

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Cassa di Risparmio, Programmazione

2-

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n.13/Pdel 29.1.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 29.1.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 22.1.1985

Testo Unificato "Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

FINALITA' ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE

- Art. 1 -

FINALITA'

- 1) La Regione Puglia, nel rispetto degli artt.45 e 117 della Costituzione e degli artt.2-3-7 e 17 del proprio Statuto, promuove interventi per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani compresi quelli in possesso di qualifica rilasciata da Centri Professionali della Regione o da Istituti Professionali di Stato, e dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.

TESTO EMENDATO

TITOLO I

FINALITA' ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE

- Art. 1 -

FINALITA'

- 1) La Regione Puglia, nel rispetto degli artt.45 e 117 della Costituzione e degli artt.2-3-7 e 17 del proprio Statuto, promuove interventi per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, garantendo la piena attuazione del principio di parità fra uomini e donne nell'accesso al lavoro.

*Global*  
*per*  
*Ant. D.*

- Art. 2 -

ORGANI DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO

- 1) Presso l'Assessorato al Lavoro è costituito un Comitato di Valutazione con i seguenti compiti:
  - accertare la rispondenza degli interventi al Piano Regionale di Sviluppo;
  - valutare la rispondenza dei progetti agli obiettivi e ai settori di cui all'art.12.
  
- 2) Il Comitato di Valutazione è composto da:
  - a) l'Assessore Regionale al Lavoro che lo presiede;
  - b) dagli Assessori Regionali del Dipartimento Attività Produttive (Agricoltura, Industria, Commercio e Artigianato, Turismo e Industria Albergheira, Lavori Pubblici, Urbanistica e Tutela dell'Am-biente);
  - c) un Dirigente della I<sup>a</sup> qualifica dirigenziale ai sensi della L.R. 9 Maggio 1984, n.26;
  - d) quattro membri designati dalle Confederazioni regionali dei lavoratori più rappresentative e facenti parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  - e) tre esperti in rappresentanza delle OO.SS. dei da-tori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale;
  - f) il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro o un Direttore Provinciale suo delegato;
  - g) due rappresentanti designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI.
  
- 3) La nomina dei membri del Comitato di Valutazione è

- Art. 2 -

ORGANI DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO

- 1) Presso l'Assessorato al Lavoro è costituito un Nucleo di Valutazione con i seguenti compiti:
  - accertare la rispondenza degli interventi al Piano Regionale di Sviluppo;
  - valutare la rispondenza dei progetti agli obiettivi e ai settori di cui all'art.11;
  - predisporre, previa istruttoria in termini di costi-benefici, i piani di cui all'art.4.
  
- 2) Il Nucleo di Valutazione è composto da tre funzionari regionali e da tre esperti esterni con particolare documentata competenza in materia di analisi di progetti e relativi finanziamenti nonchè dal Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro. E' presieduto dall'Assessore al Lavoro.
  
- 3) La nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione è

- segue Art. 2 -

effettuata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed ha validità triennale.

- 4) Nell'ambito del Comitato di Valutazione è prevista una Segreteria Tecnica con il compito di effettuare l'istruttoria - in termini di costi-benefici - delle richieste di cui ai Titoli III e IV e della relativa documentazione.
- 5) La Segreteria Tecnica è composta da tre funzionari regionali e da tre esperti esterni con particolare documentata competenza in materia di analisi di progetti e relativi finanziamenti.
- 6) La nomina dei componenti la Segreteria Tecnica è effettuata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed ha validità triennale.

- segue Art. 2 -

IDEM

SOPPRESSO

SOPPRESSO

SOPPRESSO

- Art. 3 -

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- 1) Con apposita legge regionale si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative necessarie per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge, che di seguito si riportano:
  - 1) Ufficio Programmazione
  - 2) Ufficio Assistenza Tecnica, Vigilanza e Controllo
  - 3) Ufficio Riscontro e Rendicontazione.

- Art. 3 -

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- 1) Con legge regionale si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative necessarie per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

- Art. 4 -

TERMINI, PROCEDURE E CRITERI DI CARATTERE GENERALE

- 1) La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro e previo parere della competente Commissione Consiliare, approva una delibera-quadro che fisa, per un triennio, le priorità per l'acoglimento delle domande di cui alla presente legge. Le priorità vengono stabilite sulla base degli obiettivi indicati nel Piano Regionale di Sviluppo - con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche - e tenuto conto di:
  - a) lo stato di crisi occupazionale e produttiva esiste nelle diverse aree territoriali regionali;
  - b) il riequilibrio delle zone interne marginali e la equa ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio regionale;
  - c) il livello di assorbimento della disoccupazione in specie giovanile;
  - d) il rapporto fra impegni finanziari e lo sviluppo dell'occupazione.
- 2) Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno solare.
- 3) La Giunta Regionale erogherà i relativi contributi sulla base dei piani presentati dall'Assessorato al Lavoro.

- Art. 4 -

TERMINI, PROCEDURE E CRITERI DI CARATTERE GENERALE

IDEM

IDEM

- 3) L'Assessore al Lavoro, previo parere del Comitato Consultivo di cui al seguente comma, presenta alla Giunta Regionale, per l'approvazione, i piani per l'erogazione dei contributi.
- 4) Il Comitato Consultivo è composto da:
  - a) quattro membri designati dalle Confederazioni Regionali dei Lavoratori più rappresentative e facenti parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

- segue Art. 4 -

- b) tre esperti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale;
- c) cinque rappresentanti dei Comitati Regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- d) due rappresentanti designati rispettivamente dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I.;
- e) tre rappresentanti delle Associazioni tra Imprese Artigiane più rappresentative a livello regionale. Esso è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed ha validità triennale.

- Art. 5 -

VIGILANZA E CONTROLLO

- 1) Ai fini della verifica periodica dell'iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l'Assessore al Lavoro può avvalersi:
  - a) delle strutture organizzative regionali competenti;
  - b) degli Enti strumentali e regionali;
  - c) degli esperti componenti la Segreteria Tecnica di cui al VI e VII comma dell'art.2;
  - d) dei competenti organi rappresentativi degli Enti Locali e delle Comunità Montane.
- 2) La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:
  - a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti nell'arco di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;
  - b) quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
  - c) quando risulti accertato che l'iniziativa non è attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costi-benefici.
- 3) La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- Art. 5 -

VIGILANZA E CONTROLLO

- 1) IDEM
  - c) del Nucleo di Valutazione;
- 2) IDEM
- 3) IDEM

- Art. 6 -

ISTITUZIONE DEL "FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE "

- 1) Per il perseguimento delle finalità previste dall'Art.1, è istituito apposito fondo denominato "Fondo regionale per l'occupazione giovanile".
- 2) I contributi erogati con il fondo di cui al primo comma, sono cumulabili con gli altri contributi eventualmente previsti ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale.

- Art. 6 -

ISTITUZIONE DEL "FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE "

- 1) IDEM
- 2) Il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con altri benefici per lo stesso titolo erogati, ove non specificatamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, è ammesso sino a concorrenza dell'80% dell'onere complessivo sostenuto dal datore di lavoro o del costo del progetto presentato dalle cooperative o dagli Enti Locali.

## TITOLO II

## INTERVENTI NEL SETTORE DEL LAVORO

- Art. 7 -

## CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

- 1) Ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali, è concesso un contributo pari al 15% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore. Tale contributo viene corrisposto a titolo di compenso forfettario sugli oneri relativi alla formazione impartita in azienda in attuazione dei progetti formativi, per la durata di ciascun contratto e per ogni mensilità di retribuzione.
- 2) Il contributo di cui al primo comma è elevato al 25% nel caso in cui le assunzioni avvengano per categorie di lavoratori e trovino particolare difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro o in settori di attività individuati dalla Giunta Regionale in sede di adozione della deliberazione-quadro di cui all'art.4.
- 3) Ai fini della verifica dell'incremento dei livelli occupazionali, viene considerato l'organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato compresi i dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni. Detto organico è costituito:
  - a) in fase di prima applicazione, dal numero dei lavoratori che risultano occupati al 31.8.84, oppure, se più elevato, dal numero dei lavoratori che risultano occupati alla data di entrata in vigore della presente legge;

## TITOLO II

## INTERVENTI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE-LAVORO

- Art. 7 -

## CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

- 1) Ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali, è concesso, a sostegno degli oneri relativi alla formazione professionale, un contributo pari al 15% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore compreso fra i 18 e i 29 anni.
- 2) Tale contributo è elevato al 30% nel caso in cui il datore di lavoro converta ~~il~~ rapporto a tempo indeterminato ~~in~~ contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5% per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti Professionali di Stato.
- 3) Ai fini della verifica dell'incremento dei livelli occupazionali, è considerato l'organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi i dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni, al momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.

- segue Art. 7 -

- b) successivamente, dall'organico di cui al punto a) incrementato dalle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuato dopo l'entrata in vigore della legge.
- 4) A favore dei giovani già assunti con contratto di formazione e lavoro, che abbiano conseguito l'attestato di qualifica e che sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso in via prioritaria, il contributo di cui al II comma del successivo art.8.
- 5) I contributi di cui al 1° e 2° comma sono altresì erogati, alle stesse condizioni di cui al precedente 3° comma, per l'assunzione con contratti di formazione e lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli Ordini e Collegi Professionali ed espressamente autorizzato a termini di legge.

- segue Art. 7 -

4) SOPPRESSO

5) IDEM

- Art. 8 -

- Art. 8 -

Interventi per favorire l'occupazione di personale qualificato

Interventi per favorire l'occupazione di personale qualificato

- 1) Sono previsti interventi a favore dei lavoratori che abbiano frequentato corsi di formazione finanziati dalla Regione o dallo Stato, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di prestazioni corrispondenti alla qualificazione conseguita.
- 2) A tal fine, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta per ciascun lavoratore assunto ad incremento dell'organico, viene concesso, per un periodo di adattamento alle mansioni da svolgere in azienda non superiore comunque ai 24 mesi, un contributo per ogni mensilità corrisposta. Il contributo è stabilito in misura pari al 25% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore.
- 3) Ai fini della verifica dell'effettivo incremento dell'organico, sia applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 7.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

SOPPRESSO

- Art. 9 -

INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DI APPRENDISTI ARTIGIANI

- 1) Ai datori di lavoro artigiani i quali assumono giovani, in qualità di apprendisti, e per la prima volta, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta, un contributo di L.200.000. Il contributo è ridotto a L.150.000 ed a L.100.000 rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato.
- 2) Nelle "aree marginali", ai sensi del Programma Regionale di sviluppo, il contributo di cui al 1° comma è maggiorato del 20%.
- 3) I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano può ricevere su richiesta ed in applicazione dei commi precedenti, non devono comunque superare l'importo mensile di L.1.000.000 (un milione).
- 4) Sono esclusi da ulteriori contributi i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato più del 50% degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.
- 5) Per gli apprendisti artigiani che, avendo terminato il periodo di apprendistato siano assunti dalla stessa impresa a tempo indeterminato, sono previsti i contributi di cui all'art.8.

- Art. 8 -

INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DI APPRENDISTI ARTIGIANI

- 1) Ai datori di lavoro artigiani che assumono giovani in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani in qualità di apprendisti, è concesso un contributo di L.200.000 (duecentomila) per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta. Il contributo è ridotto a L.150.000 (centocinquantamila) ed a L.100.000 (centomila) rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato, l'azienda assume l'apprendista qualificato a tempo indeterminato.
- 2) SOPPRESSO
- 3) IDEM
- 4) Non possono più accedere al contributo di cui al 1° comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato più del 50% degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.
- 5) SOPPRESSO

- Art. 10 -

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI  
HANDICAPS

- 1) Ferma restando la normativa della L.R.6 Giugno 1980, n.58 ed in attesa di una riforma organica in materia, al fine di promuovere l'inserimento nel lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, la Regione ne incentiva l'assunzione attraverso l'incremento dei contributi previsti dagli artt. 7 e 8 di un ulteriore 25%.

- Art. 9 -

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI  
HANDICAPS

- 1) IDEM

## TITOLO III

## INTERVENTI NEL SETTORE COOPERATIVO

- Art. 11 -

## DESTINATARI

- 1) Possono accedere agli interventi secondo le modalità indicate negli articoli successivi:
  - a) le cooperative costituite - per almeno il 60% - da giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni;
  - b) le cooperative costituite - per almeno il 60% - da portatori di handicaps e/o emigrati;
  - c) le cooperative costituite - per almeno il 60% - da donne che esercitano il lavoro casalingo con reddito familiare non superiore al doppio della pensione sociale e che abbiano ad oggetto attività socio-sanitarie ed artigianali.
- 2) Nella gestione degli interventi previsti a favore delle cooperative indicate alla lettera -b) del 1° comma si tiene conto anche dei benefici aggiuntivi e/o integrativi rivenienti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
- 3) Le cooperative indicate al 1° comma debbono essere ispirate ai principi della mutualità - di cui al D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni ed integrazioni - ed essere iscritte nei registri delle Prefetture nonchè negli appositi strumenti previsti dalla normativa regionale vigente.

## TITOLO III

## INTERVENTI NEL SETTORE COOPERATIVO

- Art. 10 -

## DESTINATARI

- 1) Possono accedere agli interventi secondo le modalità indicate negli articoli successivi:
  - a) le cooperative costituite - per almeno il 60% - da giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni, iscritti nelle liste di collocamento da almeno 6 mesi;
  - b) le cooperative costituite - per almeno il 60% - da portatori di handicaps e/o emigrati.
- 2) IDEM
- 3) IDEM

- Art. 12 -

PROGETTI DELLE COOPERATIVE

- 1) Per l'accesso agli interventi le cooperative di cui all'art.10 devono presentare un progetto triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.
- 2) Ai fini del finanziamento vengono presi in considerazione, in via preferenziale, i progetti nei seguenti settori di attività:
  - Artigianato;
  - Beni Culturali;
  - Servizi Sociali;
  - Turismo;
  - Agro-Zootecnico-Forestale;
  - Pesca nelle acque interne e Piscicoltura;
  - Salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.
- 3) I progetti devono prevedere:
  - gli obiettivi socio-economici, produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità del Piano Regionale di Sviluppo e con le priorità specificate nella deliberazione quadro della Giunta Regionale di cui al precedente art.4;
  - gli spazi di mercato che si intendono coprire, anche attraverso una loro sintetica analisi;
  - un piano finanziario che viene istruito, secondo l'analisi dei costi-benefici, dal Comitato di Valutazione.

17.  
- Art. 11 -

PROGETTI DELLE COOPERATIVE

- 1) IDEM
- 2) IDEM
  - Salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, comunque nell'ambito delle materie di cui all'art.117 della Costituzione.
- 3) IDEM
  - un piano finanziario che viene istruito, secondo l'analisi dei costi-benefici, dal Nucleo di Valutazione.

- Art. 13 -

ENTITA' DEI CONTRIBUTI

- 1) Per l'attuazione dei progetti la Regione può concedere alle cooperative di cui all'art.10 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 60% della spesa totale riconosciuta ammissibile e comunque non superiore ai 300 milioni di lire da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata ed alle caratteristiche del progetto.
- 2) I suddetti contributi non sono cumulabili, nell'arco di tempo interessato al progetto, con i benefici previsti allo stesso titolo in materia di cooperazione dalla normativa vigente.
- 3) Alle cooperative che si costituiscono ai sensi della presente legge, la Regione può concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato ai sensi dell'art.11.  
Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative a:
  - la costituzione delle cooperative;
  - la predisposizione del progetto;
  - l'acquisto di materie prime semilavorate;
  - gli eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività.
- 4) Il contributo di cui al 3° comma non può superare:
  - il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
  - l'importo massimo di 50 milioni.

- Art. 12 -

ENTITA' DEI CONTRIBUTI

- 1) IDEM
- 2) IDEM
- 3) Alle cooperative la Regione può concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato ai sensi dell'art.11.  
  
IDEM
- 4) IDEM

- Art. 14 -

MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) La prima rata del contributo di cui al 1° comma dell'art.12 e l'eventuale contributo per l'avviamento di cui al 4° comma dell'art.12 sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione di concessione.
- 2) L'erogazione delle rate successive del contributo di cui al 1° comma dell'art.12 è effettuata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per delega, dall'Assessore al Lavoro, previa dimostrazione da parte delle cooperative da fornire entro il 31 Gennaio di ogni anno, dell'attuazione del progetto e dei relativi incrementi occupazionali previsti per l'anno precedente.
- 3) Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicate alla Regione e, ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.
- 4) I contributi a favore delle cooperative sono concessi per un solo progetto per ciascuna cooperativa all'anno.
- 5) Resta in facoltà delle cooperative previste dalla lettera -a) 1° comma dell'art.10 di richiedere il finanziamento di un ulteriore progetto ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera -b) 1° comma dell'art.10.

- Art. 13 -

MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) IDEM
- 2) IDEM
- 3) IDEM
- 4) IDEM
- 5) I contributi vengono assegnati alle cooperative i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attività lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento.

- Art. 15 -

SERVIZI DI ASSISTENZA

- 1) A favore delle cooperative di cui all'art.10 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui all'art.11 per analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e menageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.
- 2) Ai fini del 1° comma la Giunta Regionale autorizza la stipula di convenzioni con le Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, con gli enti strumentali regionali e con altri enti e/o organismi specializzati.
- 3) In tali convenzioni vengono, tra l'altro, definite le modalità di erogazione dei servizi da parte dei suddetti soggetti.

- Art. 14 -

SERVIZI DI ASSISTENZA

- 1) IDEM
- 2) IDEM
- 3) IDEM

TITOLO IV

INTERVENTI DIRETTI A FINANZIARE PROGETTI  
PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI

- Art. 16 -

PROGETTI DA REALIZZARE TRAMITE CONVENZIONI  
CON COOPERATIVE

- 1) Possono usufruire degli interventi nel settore cooperativo i Comuni, le Province, le Comunità montane e le Associazioni di Enti Locali elettivi.
- 2) A tale fine gli Enti interessati devono presentare progetti per la cui esecuzione si avvalgono, attraverso convenzioni, di cooperative nel rispetto delle modalità e caratteristiche previste dal presente titolo.
- 3) I progetti presentati dai Comuni e dagli altri Enti sono ammessi a finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - i progetti devono risultare approvati dagli Organi Consiliari corredati da opportuni pareri degli organismi economici e di categoria interessati;
  - in caso di insediamento produttivo deve essere documentato il possesso o comunque la piena disponibilità del terreno su cui è prevista la localizzazione e l'insediamento medesimo, tenendo conto che tale localizzazione deve essere compatibile con la previsione degli strumenti urbanistici in vigore;
  - deve risultare approvata dai rispettivi Organi Consiliari la bozza della convenzione di cui al 2° comma.

TITOLO IV

INTERVENTI DIRETTI A FINANZIARE PROGETTI  
PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI

- Art. 15 -

PROGETTI DA REALIZZARZ TRAMITE CONVENZIONI  
CON COOPERATIVE

- 1) IDEM
- 2) IDEM
- 3) IDEM

I soci delle cooperative ammesse a finanziamento non hanno titolo preferenziale per l'assunzione negli Enti Locali promotori dei progetti.

- Art. 17 -

PROGETTI PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA': MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DESTINATARI

- 1) Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta più grave la situazione occupazionale giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all'art.36 del D.P.R. 616/77, la Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità Montane per l'impiego temporaneo di giovani disoccupati nella realizzazione di opere e/o servizi di pubblica utilità.
- 2) Gli Enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi Organi Consiliari contenente:
  - a) una relazione sintetica sulla situazione del Mercato del Lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale giovanile nell'area territoriale di competenza dell'Ente proponente;
  - b) la descrizione analitica delle opere e/o servizi che si intendono attuare comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuale e della dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dalla autorità competente;
  - c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dallo Ente sulla base di specifiche attitudini professionali;

- Art. 16 -

PROGETTI PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA': MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DESTINATARI

- 1) Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta più grave la situazione occupazionale anche giovanile, avuto riguardo alle competenze, di cui all'art.36 del D.P.R. 616/77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle Comunità Montane per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme sul collocamento.
- 2) IDEM
  - a) una relazione sintetica sulla situazione del Mercato del Lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale, anche giovanile, nell'area territoriale di competenza dell'Ente proponente;

IDEM

IDEM

- Segue Art. 17 -

- d) il numero dei disoccupati da utilizzare - in età compresa tra i 18 e i 29 anni - comunque non inferiore a 10 e le loro caratteristiche
- e) la durata del progetto - non inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6 - specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
- f) la durata della prestazione lavorativa giornaliera, non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che può comprendere anche momenti formativi;
- g) gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazioni, assegni ai lavoratori interessati, oneri previdenziali ed assicurativi, determinati secondo le disposizioni della Legge 6 Agosto 1975 n.418 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) le fonti di finanziamento previste;
- i) la conferma dell'avvenuta acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.

- segue Art. 16 -

- d) il numero dei disoccupati da utilizzare - comunque non inferiore a 10 - e le loro caratteristiche;

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

## - Art. 18 -

PROGETTI PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI GIOVANI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA': MODALITA' ATTUATIVE E CRITERI DI FINANZIAMENTO.

- 1) L'importo dell'assegno giornaliero da corrispondere ai giovani impiegati nei progetti, di cui all'art.17 è stabilito in misura doppia rispetto a quella prevista dai Decreti Ministeriali in materia di cantieri di lavoro. Detto importo grava per il 70% sul bilancio Regionale, per il 30% sul bilancio dell'Ente proponente.
- 2) I giovani da utilizzare nei progetti debbono essere iscritti nelle liste degli Uffici di collocamento ed individuati secondo criteri stabiliti d'intesa fra l'Ente Locale promotore e l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto delle direttive della Commissione Regionale per l'impiego.
- 3) La partecipazione dei giovani ai progetti non istituisce nessun rapporto di lavoro con l'Ente promotore e gestore, nè costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli Enti o nelle Aziende Pubbliche. Per la durata del progetto i giovani in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e conseguentemente l'iscrizione al collocamento.
- 4) La Giunta Regionale, sulla base dei progetti presentati, acquisito il parere del Comitato di Valutazione,

## - Art. 17 -

PROGETTI PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA': MODALITA' ATTUATIVE E CRITERI DI FINANZIAMENTO.

- 1) L'importo dell'assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui all'articolo 16, è stabilito in L.30.000 (trentamila) lorde. Detto importo grava per il 70% sul bilancio regionale e per il 30% sul bilancio dell'Ente proponente.
- 2) L'individuazione e l'avviamento dei lavoratori disoccupati deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.
- 3) La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non costituisce titolo per l'assunzione negli Enti promotori pubblici o privati. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e conseguentemente la iscrizione al collocamento.
- 4) La Giunta Regionale, sulla base dei progetti presentati, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, tenuto

- segue Art. 18 -

tenuto conto dei livelli di disoccupazione - sentita la Competente Commissione Consiliare -, adotta un piano di riparto tra gli Enti interessati, tenendo presente che l'intervento finanziario Regionale è limitato alla quota parte dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i giovani da utilizzare.

- segue Art. 17 -

conto dei livelli di disoccupazione - sentita la competente Commissione Consiliare -, adotta un piano di riparto tra gli Enti interessati, tenendo presente che l'intervento finanziario Regionale è limitato alla quota parte dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO

- Art. 19 -

RELAZIONE CONSUNTIVA

- 1) La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, presenta alla fine di ogni triennio al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente Legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del Lavoro.
- 2) La relazione è redatta a cura del Comitato di Valutazione di cui all'art.2.
- 3) A tal fine l'Assessore, tramite il Comitato di Valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della Consulta Regionale della Cooperazione, degli Enti Locali, degli Enti Strumentali Regionali, degli Organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Università, delle Istituzioni Universitarie autonome e degli Enti a partecipazione Universitaria.
- 4) Il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con altri benefici per lo stesso titolo erogati, ove non specificatamente vietati dalla legislazione Nazionale o comunitaria, è ammesso sino a concorrenza dell'80% dell'onere complessivo sostenuto dal datore di lavoro o del costo del progetto presentato dalle Cooperative o dagli Enti Locali.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO

- Art. 18 -

RELAZIONE CONSUNTIVA

- 1) IDEM
- 2) La relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione di cui all'art.2.
- 3) A tal fine l'Assessore, tramite il Nucleo di Valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento Cooperativo, della Consulta Regionale della Cooperazione, degli Enti Locali, degli Enti Strumentali Regionali, degli Organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Università, delle Istituzioni Universitarie autonome e degli Enti a partecipazione Universitaria.
- 4) SOPPRESSO

- Art. 20 -

NORME FINANZIARIE

- 1) All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il Fondo Regionale istituito ai sensi dell'art.6 e che per l'anno 1985 è di L.20 miliardi da ripartire come segue:
  - a) per le iniziative di cui ai Titoli II e III un importo di L.12 miliardi pari al 60%;
  - b) per le iniziative di cui al Titolo IV un importo di L.8 miliardi pari al 40%.
- 2) Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art.19 della L.R.30 Maggio 1977 n.17 ferma restando la ripartizione dello stanziamento annuale disponibile secondo le percentuali di cui alle lettere - a) e -b) del 1° comma.
- 3) Ove lo stanziamento riservato ai progetti presentati dagli Enti Locali di cui al Titolo IV, alla data del 31 Luglio di ogni anno, non risulti completamente utilizzato per mancanza di richieste di finanziamento ritenute ammissibili, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera in ordine all'utilizzo delle somme residue per gli interventi di cui ai Titoli II e III.

- Art. 19 -

NORME FINANZIARIE

- 1) IDEM
- 2) IDEM
- 3) IDEM

- Art. 21 -

NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

- 1) Per il primo anno di applicazione della legge:  
- le domande per l'accesso agli interventi devono pervenire all'Assessorato Regionale al Lavoro, entro e non oltre il 60° giorno successivo all'entrata in vigore della legge.
- 2) Fino alla nomina ed insediamento del Comitato di Valutazione e della Segreteria Tecnica, agli adempimenti connessi con l'esame delle domande e l'istruttoria dei progetti in termini costi-benefici dai coordinatori dei Settori: Lavoro e Cooperazione, Programmazione e Bilancio, Industria, Artigianato e Commercio, Turismo, Urbanistica e Tutela dell'Ambiente.
- 3) Il gruppo di lavoro che si avvalga del personale e delle risorse strumentali necessarie a tutte le fasi dell'azione istruttoria, è presieduto dall'Assessore al Lavoro il quale propone alla Giunta Regionale l'adozione di un apposito atto deliberativo concernente l'erogazione dei contributi ed i criteri relativi.
- 4) La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. ~~E' obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.~~

- Art. 20 -

NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

- 1) IDEM
- 2) Gli adempimenti connessi con l'esame e l'istruttoria delle domande sono svolti esclusivamente dal Nucleo di Valutazione di cui all'art.2.
- 3) SOPPRESSO
- 4) IDEM